

**BOZZA**  
**REGOLAMENTO**  
**PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA**  
**ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI**  
**E DEI LORO FAMILIARI**

**MODIFICHE AGLI ARTICOLI 3 e 34**

## Testo vigente

\*\*\*\*\*

### REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

#### ART. 3

##### PENSIONE DI ANZIANITA'

3.1 La pensione di anzianità è corrisposta:  
a) a coloro che abbiano maturato almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8;

b) a coloro che abbiano maturato almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8 e abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalla legge n. 335/95, così come modificata dalla L. 449/97.

3.2 Il trattamento pensionistico di anzianità è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate. La misura della quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006. Alla quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab. 2) di seguito riportati:

Tabella 1

Età anagrafica	Coefficiente di riduzione
58	25%
59	20%
60	15%
61	10%
62	05%
63	02%
64	00%

## Proposta di modifiche

\*\*\*\*\*

### REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

#### ART.3

##### PENSIONE DI ANZIANITA'

3.1 La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:  
a) compimento del sessantesimo anno di età;  
b) quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8.

3.2 Il trattamento pensionistico di anzianità è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate alla data del 31.12.2006. La misura della quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006

Tabella 2

Anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa	Coefficiente di Riduzione
---	---------------------------

35	15%
36	12%
37	09%
38	06%
39	03%

3.3 Alla pensione come sopra determinata vengono applicati esclusivamente gli adeguamenti ISTAT nella misura dovuta. 3.3 INVARIATO

3.4 SOPPRESSO (in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137/2006) 3.4 INVARIATO

3.5 SOPPRESSO 3.5 INVARIATO

3.6 Coloro che dopo la liquidazione della pensione di anzianità continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335. 3.6 INVARIATO

3.7 SOPPRESSO 3.7 INVARIATO

3.8 Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto, a partire dal 1.1.2003, un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 7.000,00. Detto limite dovrà essere rivalutato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione. Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, tale limite è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Il beneficio della riduzione è riconosciuto fino al compimento del trentesimo anno di età. 3.8 INVARIATO

3.9 Periodicamente la Cassa provvederà ad inviare agli assicurati un estratto conto, in cui saranno indicate le annualità considerate utili ai sensi del presente articolo, al fine della concessione del trattamento di anzianità. 3.9 INVARIATO

<p style="text-align: center;">ART. 34</p> <p style="text-align: center;">Disposizione transitoria</p>	<p style="text-align: center;">ART. 34</p> <p style="text-align: center;">Disposizione transitoria</p>																
<p>34.1 Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni.</p> <p>34.2 Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>34.3 Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.</p> <p>34.4 A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in <i>pro rata</i> della percentuale di cui all'art. 2.2 in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini IRPEF fino al 2008.</p> <p>34.5 Fino al 31 dicembre 2018 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell'età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive decorrenze:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">decorrenza</th> <th style="text-align: left;">età anagrafica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>67 anni</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>67 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>68 anni</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>68 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>69 anni</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>69 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>70 anni</td> </tr> </tbody> </table>	decorrenza	età anagrafica	2013	67 anni	2014	67 anni e 6 mesi	2015	68 anni	2016	68 anni e 6 mesi	2017	69 anni	2018	69 anni e 6 mesi	2019	70 anni	<p>34.1 INVARIATO</p> <p>34.2 INVARIATO</p> <p>34.3 INVARIATO</p> <p>34.4 INVARIATO</p> <p>34.5 INVARIATO</p>
decorrenza	età anagrafica																
2013	67 anni																
2014	67 anni e 6 mesi																
2015	68 anni																
2016	68 anni e 6 mesi																
2017	69 anni																
2018	69 anni e 6 mesi																
2019	70 anni																

34.6 A decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che al compimento del 67° anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009.

34.6 INVARIATO

34.7 Il requisito anagrafico per l'accesso ai trattamenti pensionistici di cui agli artt.33, comma 1 e 34, comma 6 del presente Regolamento, è raggiunto secondo la seguente tabella:

34.7 INVARIATO

decorrenza	età anagrafica
2013	65 anni e 6 mesi
2014	66 anni
2015	66 anni e 6mesi
2016	67 anni

34.8 In considerazione della contingente situazione finanziaria, per gli anni 2013 e 2014, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo mensile lordo fino ad € 1.500,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

34.8 INVARIATO

34.9 Per il quinquennio dal 2015 al 2019, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25 del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo annuale lordo fino a € 35.000,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

34.9 INVARIATO

34.10 Il limite per l'applicazione della rivalutazione fissato nel comma precedente viene adeguato con la medesima procedura, misura e decorrenza previsti nell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento.

34.10 INVARIATO

**34.11 Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del ...maggio 2015, entrano in vigore dal 1° 1. 2016.**

**34.12 Dal 1°1.2016 fino al 31.12.2019la pensione di anzianità di cui all'art. 3 del presente Regolamento può**

essere corrisposta:

a) a coloro che abbiano maturato quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica;

b) a coloro che abbiano i requisiti minimi riportati nella seguente tabella:

Anno decorrenza contributiva	Età anagrafica	Anzianità
2016	59	36
2017	60	37
2018	60	38
2019	60	39

34.13 Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento è determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento. Alla quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2,3, 4 e 5 in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) del comma precedente, si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab. 2) di seguito riportati:

**Tabella 1**

Età anagrafica	Coefficiente di Riduzione
59	20%
60	15%
61	10%
62	05%
63	02%
64	00%

**Tabella 2**

Anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa	Coefficiente di Riduzione
36	12%
37	09%
38	06%
39	03%